FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 240/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 63 pfi 26-27 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto Maria DI GRADO, Gianluca DI GRADO, M.C. (matr. 4027287), Antonio CUOCO e della società ASD OGLIARESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

 Roberto Maria DI GRADO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Ogliarese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione degli incontri A.S.D. Ogliarese - Sportup Nike Pellezzano del 14.12.2025, A.S.D. Pontecagnano – A.S.D. Ogliarese del 24.1.2026 e Sporting Club Picentia – A.S.D. Ogliarese dell'8.2.2026 tutti valevoli per il campionato Allievi Under 16 Provinciali, sottoscritto quale dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Ogliarese nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. G. P., attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

 Gianluca DI GRADO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Ogliarese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione degli incontri A.S.D. Ogliarese – A.S.D. Pontecagnano dell'8.11.2025 e Soccer Academy Di Fusco – A.S.D. Ogliarese dell'1.12.2025 valevoli per il campionato Allievi Under 16 Provinciali, sottoscritto quale dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Ogliarese nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sig.ri G. P. e M. C., attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi;

 M. C. (matr. 4027287), all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Ogliarese, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Ogliarese, all'incontro A.S.D. Ogliarese – A.S.D. Pontecagnano del 8.11.2025 valevole per il campionato Allievi Under 16 Provinciali, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

 Antonio CUOCO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Ogliarese, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Ogliarese, omesso di provvedere al tesseramento dei calciatori sig.ri G. P. e M. C. nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Ogliarese alle

seguenti gare, tutte valevoli per il campionato Allievi Under 16 Provinciali: il calciatore sig. M. C. alla gara A.S.D. Ogliarese – A.S.D. Pontecagnano dell'8.11.2025 ed il calciatore sig. G. P. alle gare Soccer Academy Di Fusco – A.S.D. Ogliarese dell'1.12.2025, A.S.D. Ogliarese - Sportup Nike Pellezzano del 14.12.2025, A.S.D. Pontecagnano – A.S.D. Ogliarese del 24.1.2026 e Sporting Club Picentia – A.S.D. Ogliarese dell'8.2.2026; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

ASD OGLIARESE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg. Antonio Cuoco, Roberto Maria Di Grande e Gianluca Di Grande ed al cui interno e nel cui interesse i sigg. G. P. e M. C. hanno posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Roberto Maria DI GRADO,
 - Sig. Gianluca DI GRADO,
 - Sig. M. C. (matr. 4027287),
 - Sig. Antonio CUOCO,
 - Società ASD OGLIARESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonio Cuoco;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Roberto Maria DI GRADO;
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Gianluca DI GRADO;
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. M.C. (matr. 4027287);
 - 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Antonio CUOCO;
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda e 5 (cinque) punti di penalizzazione da scontare nel Campionato Under 16 Provinciale, s.s. 2026/2027 per la società ASD OGLIARESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò